



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Vista la nota prot. 008/2020 dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Senigallia (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 496 del 13/02/2020) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato "**Casa Colonica – Via del Mare, 46**" situato a Morro D'Alba (AN), di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 13510 del 27/11/2023, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 4119 del 28/11/2023), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di **non interesse culturale** ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "*L'edificio, estremamente rimaneggiato nel tempo, ad eccezione del locale stalla, non conserva sufficienti elementi di interesse architettonico – costruttivo tali da giustificare la sottoposizione a tutela monumentale. Comunque l'edificio risulta salvaguardato dalle norme del P.R.G. del Comune di Morro d'Alba in quanto ricade nella zona E3 – Zone con elementi del paesaggio agrario di interesse storico ambientale*";

Visto il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico con la seguente motivazione: "*Espletata la verifica dei dati noti a questo Ufficio, allo stato attuale l'immobile non riveste interesse archeologico, poiché non vi sono provvedimenti o segnalazioni riguardanti il fabbricato in oggetto, né le aree immediatamente*



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

circostanti”;

Visto il verbale della riunione del 28 novembre 2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all’unanimità ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l’immobile:

Denominazione	“Casa Colonica – Via del Mare, 46”
Comune	Morro D’Alba
Provincia	AN
Località	
Nome strada/n. civico	Via del Mare, 46
Distinto al (C.T.)	Foglio 11 (C.F. e C.T.) part. 282
Confinanti con	Foglio 11 (C.F. e C.T.) part. 33

non presenta interesse culturale ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Art. 1 L’immobile denominato “Casa Colonica – Via del Mare, 46” sito a Morro D’Alba (AN), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** e pertanto non rientra tra i beni di cui dell’articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

Art. 2 Il bene in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 4, è escluso dall’applicazione delle disposizioni del Titolo Primo della Parte Seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell’eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all’art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;

Art. 3 Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E? inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale *ad interim*

Arch. Cecilia Carlorosi